

# REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CITTADINO DEL TERZO SETTORE

## **Art. 1 Istituzione**

Al fine di attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale e garantire il massimo grado di partecipazione alle scelte, la condivisione di *obiettivi e la progettazione* condivisa tra gli enti e le organizzazioni territoriali e l'Amministrazione Comunale, *anche nel suo esercizio associato sia Distrettuale che d'Ambito, nel contesto delle politiche concernenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore delle persone e della comunità, nonché in attuazione del:*

D.lgs n. 267/2000; (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

L. n. 106/2016 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale)

D.lgs n.117/2017 e ss.mm.ii; (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.)

Dello Statuto Comunale di Genzano di Roma;

Il Comune di Genzano di Roma istituisce Il Consiglio Cittadino del Terzo Settore, denominato di seguito "Consiglio".

Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale, come definite dall'art. 5 del codice del terzo settore, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi, come individuate dal Codice del Terzo Settore e iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

## **Art. 2 Finalità**

Il Consiglio è il luogo deputato al confronto tra l'Amministrazione Comunale, anche nel suo esercizio associato soprattutto in materia di servizi sociali e le Organizzazioni di cui al successivo articolo art. 4. Le finalità del Consiglio sono:

a) contribuire alla diffusione di una cultura che valorizzi il contributo degli Enti del Terzo Settore nella implementazione delle attività di interesse generale ed in particolare nelle politiche sociali, solidaristiche e di cooperazione finalizzate alla crescita collettiva;

b) favorire la collaborazione, la condivisione di idee, esperienze e pratiche tra ETS attivi sul territorio e tra questi ultimi e l'Amministrazione Comunale;

c) realizzare forme di coordinamento ed integrazione nella co - programmazione delle iniziative e degli interventi sul territorio, al fine di valorizzare e utilizzare in modo razionale le risorse finanziarie e umane patrimonio della comunità, come definite nell'art.55 del codice del terzo settore.

d) programmare le azioni e i servizi che verranno erogati sul Territorio Distrettuale promuovendo l'accesso alle risorse anche mediante la partecipazione ai tavoli tematici e all'elaborazione dei Piani di zona.

## **Art. 3 Funzioni**

In relazione alle proprie finalità il Consiglio:

a) raccoglie e rappresenta periodicamente all'Amministrazione i bisogni e le istanze del territorio relativamente agli ambiti di attività dei componenti;

b) collabora con l'Amministrazione Comunale nell'individuazione delle risposte più efficaci per l'abbattimento e la riduzione delle barriere al pieno sviluppo dell'individuo e della comunità; collabora con l'Amministrazione Comunale e gli uffici competenti nella programmazione, nella co-progettazione e nell'organizzazione degli interventi e dei servizi, anche ai fini dell'eventuale partecipazione dell'ente, in forma singola o associata, a specifici bandi di finanziamento;

c) esprime, su richiesta dell'Amministrazione, pareri non vincolanti sugli atti di natura programmatica,

piani di attuazione, progetti e attività dell'Amministrazione;

d) promuove la partecipazione attiva e responsabile delle organizzazioni del Terzo Settore nella programmazione e attuazione di un sistema di protezione sociale anche attraverso specifiche iniziative al fine di favorire lo sviluppo di una rete territoriale basata su principi condivisi, anche attraverso la redazione di protocolli d'intesa, convenzioni, progetti, documenti;

e) sensibilizza le forze politiche, economiche e sociali, le istituzioni e la scuola sulle tematiche relative al benessere della persona e della comunità; anche attraverso la promozione di iniziative, seminari, incontri e dibattiti atti a favorire la crescita di una cultura solidale e inclusiva, diffondere informazioni relative ai servizi attivi sul territorio e ai requisiti di accesso, stimolare forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli;

g) Promuove azioni di innovazione sociale; propone programmi e appronta strumenti per la crescita ed il rafforzamento degli enti di terzo settore.;

h) Promuovere la partecipazione degli ETS ai tavoli tematici Distrettuali e all'elaborazione dei Piani di Zona Distrettuali nell'ottica della gestione Associata delle risorse, adottata dalla regione Lazio.

#### **Art. 4 Adesione al Consiglio Possono aderire al Consiglio:**

- Gli Enti del terzo Settore (*Con riferimento al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ai fini del presente Regolamento, sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi*);

- Gli enti religiosi civilmente riconosciuti aventi sede sul territorio comunale se impegnate nello svolgimento di attività di carattere generale come previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

Possono essere invitati a partecipare alle assemblee, con ruolo esclusivamente consultivo, altri enti pubblici (scuole, strutture socio-sanitarie etc.) o del privato sociale (altri enti no profit, sindacati, enti religiosi etc..) che operino, nell'ambito del territorio comunale, su tematiche di interesse generale.

L'ufficio competente nella fase di primo insediamento determinerà l'accoglimento della domanda per l'ammissione, valutando i requisiti di cui alla documentazione presentata.

Possono entrare a far parte del Consiglio i rappresentanti di organizzazioni del terzo settore nate successivamente al primo insediamento o successivamente alla scadenza annuale di iscrizione o rinnovo, a condizione che abbiano i requisiti richiesti dal presente Regolamento e dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea.

L'adesione al Consiglio non dà diritto ad alcun compenso o rimborso. Non possono far parte del Consiglio coloro che abbiano commesso, in relazione alle proprie attività istituzionali atti illeciti e per questi siano stati puniti dalla giustizia ordinaria.

#### **Art. 5 Insediamento e Durata**

Il Consiglio è costituita con atto della/del Sindaca/o o dell'Assessora/e delegata/o.

Il Consiglio ha carattere permanente.

#### **Art. 6 Organi del Consiglio Sono organi del Consiglio:**

- L'Assemblea generale;

- La/Il Presidente del Consiglio;

- La/il Vice Presidente del Consiglio;

- Il Coordinamento dei Tavoli Tematici.

### **Art. 7 L'Assemblea Generale**

L'Assemblea generale è composta da:

- una/un rappresentante (presidente o sua/o delegata/o) per ogni organizzazione operante nel territorio del Comune di Genzano di Roma che possenga i requisiti di cui al precedente art. 4;
- la/il Presidente dell'Assemblea;
- dalla Sindaca/o o dall'Assessora/e con delega alle Politiche Sociali che ne fa parte di diritto, senza diritto di voto;

### **Art. 8 Convocazione dell'Assemblea Generale**

L'Assemblea generale in seduta ordinaria è convocata dalla/dal Presidente o da chi ne fa le veci.

L'Assemblea si riunisce inoltre in seduta straordinaria con le seguenti modalità:

- a) su richiesta del Centro di Coordinamento;
- b) su richiesta di un terzo dei membri dell'Assemblea generale;
- c) su richiesta del Sindaca/o o dell'Assessora/e con delega alle Politiche Sociali.

Assemblea Generale deve essere convocata almeno tre volte l'anno.

La convocazione, in via ordinaria, deve essere effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza, per posta elettronica, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

La convocazione deve essere pubblica sull'Albo Pretorio e sulla pagina dedicata del sito web istituzionale del Comune.

### **Art. 9 Competenze dell'Assemblea Generale**

Nella prima seduta, convocata dal Sindaco o dall'Assessore delegato alle Politiche Sociali, l'Assemblea elegge il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di non raggiungimento del quorum, l'elezione avviene nella stessa seduta, a maggioranza assoluta dei presenti.

Durante la prima seduta vengono stabiliti i Tavoli Tematici, in base agli interessi espressi dai componenti dell'Assemblea Generale. L'assemblea generale può decidere di aggiungere, modificare o chiudere tavoli, sulla base delle esigenze e dei bisogni espressi dalla stessa.

Nell'ambito delle competenze di cui all'art. 2, l'Assemblea:

- adotta atti di indirizzo generale;
- valuta e sostiene i programmi e le iniziative proposte dai Tavoli Tematici;
- promuove iniziative di studio, formazione e ricerca;
- formula analisi e proposte su problemi generali e/o specifici del terzo settore;
- esprime, su richiesta dell'Amministrazione, pareri non vincolanti sugli atti di natura programmatica, piani di attuazione, progetti e attività dell'Amministrazione.
- Favorisce e promuove processi di collaborazione e di amministrazione condivisa, secondo l'art. 55 de CTS.

### **Art. 10 Svolgimento delle sedute dell'Assemblea Generale**

Le sedute sono valide se presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. In seconda convocazione, che deve avvenire a distanza di un'ora dalla prima, la validità della seduta è stabilita dalla maggioranza degli intervenuti. I componenti impossibilitati a partecipare possono inviare un delegato presso l'Assemblea per un massimo di due volte per anno.

L'Assemblea, presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci, discute e vota gli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni.

L'Assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti al momento della votazione. Le riunioni dell'Assemblea sono pubbliche.

Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale e senza diritto di voto, i Capigruppo e tutti i Consiglieri comunali del Comune di Genzano di Roma. Può altresì partecipare in qualità di uditore, senza diritto di voto, il Dirigente del Comune responsabile del Settore o un suo delegato.

Svolge le funzioni di Segretario dell'Assemblea il Segretario del Centro di Coordinamento, di cui al successivo art. 13. Il segretario per ogni Assemblea redigerà un verbale riportante le presenze ed i contenuti discussi. Tale verbale sarà approvato dall'Assemblea nella seduta successiva.

Copia del verbale di ogni Assemblea sarà trasmessa al Sindaco, all'Assessore delegato, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Presidenti delle Commissioni Consiliari. Il verbale sarà comunque pubblicato nella pagina dedicata posta sul sito web istituzionale del Comune di Genzano di Roma.

In caso di assenza del segretario, durante la seduta le sue funzioni verranno assunte in tutte le loro attribuzioni dal componente più anziano dell'Assemblea.

E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audio-conferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

### **Art. 11 Il Presidente del Consiglio**

Il Presidente coordina i lavori del Consiglio e lo rappresenta presso le istituzioni o dovunque sia necessario; può delegare per tale attività il Vice Presidente o un rappresentante dell'Assemblea qualora l'ambito di intervento richieda specifiche competenze.

- Il Presidente del Consiglio è eletto, in prima istanza, a maggioranza assoluta degli aventi diritto; in seconda istanza a maggioranza dei presenti dell'Assemblea.
- Il Presidente resta in carica tre anni che possono essere rinnovati, con votazione dell'Assemblea Generale secondo le stesse modalità della nomina.
- L'Assemblea Generale può richiedere la revoca di mandato del Presidente raccogliendo 1/3 delle adesioni degli aventi diritto al voto. La revoca deve essere approvata successivamente dall'Assemblea Generale a maggioranza assoluta degli aventi diritto, in seconda istanza a maggioranza assoluta dei presenti.

### **Art. 12 I Tavoli tematici**

L'Assemblea del Consiglio stabilisce e organizza i Tavoli Tematici in base agli ambiti di programmazione stabiliti dalle leggi nazionali e regionali di settore.

I Tavoli Tematici sono composti dai rappresentanti, facenti parte del Consiglio, che condividono interessi e campi di azione comuni e hanno come obiettivo l'approfondimento, la programmazione di azioni e il coordinamento rispetto un tema specifico.

I rappresentanti del Consiglio possono partecipare a più Tavoli Tematici.

I Tavoli Tematici si riuniscono almeno tre volte l'anno.

A ogni riunione partecipa almeno un rappresentante degli aderenti al Tavolo Tematico. Ogni Tavolo Tematico elegge al suo interno un coordinatore nella prima seduta, a maggioranza dei voti dei componenti; in caso di non raggiungimento del quorum, l'elezione avviene nella stessa seduta, a maggioranza assoluta dei presenti. Il Coordinatore ha il compito di organizzare il lavoro di gruppo e di rappresentare il tavolo presso il Coordinamento dei Tavoli Tematici. Le proposte dei Tavoli Tematici

vengono presentate e votate in Assemblea Generale.

A ciascun Tavolo Tematico può partecipare su richiesta di almeno un rappresentante il Dirigente del Comune responsabile del settore o suo delegato o l'Assessore delegato al tema.

Possono partecipare ai Tavoli Tematici esperti e/o rappresentanti di altre organizzazioni e/o istituzioni sovracomunali in qualità di consulenti a titolo gratuito o uditori su proposta di almeno un componente del tavolo.

### **Art. 13 Coordinamento dei Tavoli Tematici**

Il Centro di Coordinamento è costituito da:

- Presidente del Consiglio che lo presiede;
- Vice Presidente del Consiglio;
- Dirigente del Comune responsabile del Settore o da una/un sua/suo delegata/o;
- Coordinatrice/ore di ciascun Tavolo tematico.

Il Centro di coordinamento ha i seguenti compiti:

- stabilire l'O.d.G. dell'Assemblea Generale;
- predisporre proposte e piani da sottoporre all'esame dell'assemblea generale;
- inviare le comunicazioni relative alle convocazioni dell'Assemblea generale;
- pubblicare le convocazioni e i verbali dell'Assemblea generale;
- coordinare l'organizzazione di iniziative comuni a tutte le aree tematiche;

Il Centro di Coordinamento si riunisce su invito del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti. L'invito va comunicato tramite mail, telefono o qualsiasi altro canale di comunicazione purché efficace e precedentemente concordata. In caso di indisponibilità a partecipare, il componente giustificherà la propria assenza ad uno dei componenti. La riunione del Centro di Coordinamento è valida se è presente la maggioranza dei componenti. Le decisioni dell'Ufficio di coordinamento vengono prese a maggioranza dei presenti.

### **Art. 14 Segreteria**

Le funzioni di segreteria per l'Assemblea generale del Consiglio, per il Centro di Coordinamento e suoi componenti vengono svolte da funzionari impiegati dell'Amministrazione individuati dalla/dal Dirigente Responsabile del Settore. In caso di impedimento o imprevisto il presidente propone all'assemblea di nominare un segretario.

### **Art. 15 Sede del Consiglio**

La sede del Consiglio delle Organizzazioni del Terzo Settore viene individuata dall'amministrazione comunale.

### **Art. 16 Spese di funzionamento**

La partecipazione al Consiglio è a titolo gratuito e non prevede rimborsi.

Le spese per il funzionamento del Consiglio (stampa manifesti, spese per iniziative comuni) sono a carico del bilancio comunale.

### **Art. 17 Decadenza e cessazione dalla carica**

I rappresentanti delegati nel Consiglio sono dichiarati decaduti dopo tre assenze consecutive non giustificate.

Il componente che non può intervenire può essere sostituito da un suo delegato presentando apposito modulo scritto. I componenti che cessano la propria carica, deceduti o impossibilitati da ragioni di forza maggiore a partecipare possono essere sostituiti dal nuovo rappresentante legale o da un suo delegato.

**Art.18 Incompatibilità**

Sono incompatibili con la carica di componente del Consiglio gli Assessori, fatta eccezione per i delegati del Sindaco che ne fanno parte con diritto di voto, ed i Consiglieri Comunali;

**Art. 19 Modifica del regolamento**

Ogni variazione o modifica del presente Regolamento istitutivo del Consiglio delle Organizzazioni del Terzo Settore potrà avere luogo solo con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

**Art. 20 Disposizioni Finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, vale la normativa vigente in materia. Entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento sarà emanato apposito avviso pubblico con il quale si richiederà alle organizzazioni interessate l'eventuale presentazione dell'istanza di adesione al Consiglio.